



**PROPOSTE PER LA SEMPLIFICAZIONE IN EDILIZIA,
URBANISTICA E RIUSO, SETTORE AGRICOLO E
AGROINDUSTRIALE**

Roma, 22 gennaio 2014

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PROGETTISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Indice

La semplificazione amministrativa in materia urbanistico-edilizia ed ambientale	1
1. Semplificazione urbanistica	3
2. Superare i vecchi regolamenti edilizi comunali	7
3. Le agenzie di semplificazione delle professioni tecniche	9
4. Riuso senza oneri. Le trasformazioni diffuse	12
5. Il dialogo obbligatorio del sovrintendente con il progettista	14
6. Certezza dei titoli edilizi e semplificazione amministrativa	16
7. Testo Unico delle norme antincendio	20
8. Standard reali e prestazionali nel riuso	21
9. Modifiche Legge 203/82 e Dlgs 152/2006	22
10. Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale e tenuta registro carico-scarico rifiuti	24
11. Ulteriori misure di semplificazione per le imprese agricole	26
12. Proposte modifica al Dpr 380/2001 e alla Legge 241/90	30
13. Proposta di emendamento al Dpr 75/2013	41
14. Proposta di emendamento al Dlgs 81/2008 e Dpr 462/2001	60
15. Istituzione del fascicolo della sicurezza del fabbricato	66
16. Semplificazione della normazione tecnica	75

La semplificazione amministrativa in materia urbanistico-edilizia ed ambientale

La mancata semplificazione ed armonizzazione dello sterminato corpus normativo del settore edilizio/urbanistico sta, alla lunga, determinando picchi di crisi ancora maggiori di quelli derivanti solo dal mercato.

Questo è il motivo per cui intendiamo proporre una prima serie di modifiche normative che riteniamo particolarmente significative e, sostanzialmente, a costo zero per la P.A..

Il governo del territorio, nella pluralità delle sue accezioni (urbanistiche, edilizie e tecniche) già definita dalla Corte Costituzionale nelle sentenze del 2003, resta uno dei settori a più intensa regolazione normativa e amministrativa, anche per la presenza di valori e interessi differenziati e il sovrapporsi di una pluralità di attori e decisori.

La prima semplificazione necessaria sarebbe quella normativa a partire da una legge unitaria di principi delle materie di competenza statale (art. 117 Cost., comma 2°) ossia ordinamento civile (regime delle proprietà), ecosistemi, tutela della concorrenza, livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale, superando la logica dei principi fondamentali (art 117 Cost., comma 3°) che rinvia ad altra legislazione regionale e/o attuativa. Sarebbe in tal modo possibile innovare e semplificare, superando la legislazione stratificatasi dal 1942 in poi.

La seconda semplificazione è quella degli enti preposti, risolvendo sovrapposizioni ed una governance eccessivamente affollata: il superamento delle province è in corso ma non è la sola riforma in tal senso.

La terza semplificazione è quella organizzativa, tecnica e digitale: molto è stato avviato nei tempi più recenti ma occorre proseguire (ad esempio, sorvegliando la concreta attuazione della presentazione dei progetti e degli elaborati su supporti informatici).

Sulla semplificazione amministrativa (atti, procedimenti, termini) ormai molto è stato detto e fatto, con risultati ancora modesti e disomogenei sul territorio nazionale (DIA, SCIA, SUAP ecc.).

Per queste ragioni la Rete delle Professioni Tecniche ha ritenuto di collaborare alle politiche di semplificazione amministrative in atto, su iniziativa del Governo, apprezzandone appieno gli intenti e concentrando le proprie proposte su alcuni specifici punti, ritenuti innovativi e strategici per favorire la ripresa della crescita nel rispetto dei valori comuni.

Sulla materia ambientale il recente disegno di legge D'Alia prevede un'ampia delega, che può costituire una positiva occasione di innovazione. Abbiamo pertanto concentrato le nostre proposte sulle principali criticità presenti in materia urbanistica, edilizia, nonché sulla proposizione di misure correttive atte a migliorare i livelli di tutela del territorio in relazione alla relativa esposizione ai rischi naturali.

1. Semplificazione urbanistica

Motivazioni

Tutte le più recenti proposte di riforma urbanistica, e le leggi approvate da diverse Regioni, contengono il principio del superamento del “vecchio” PRG del 1942 in favore del PGT, Piano di governo del Territorio, che si articola in un documento direttore o strategico e in piani di intervento operativi, variamente denominati.

È un mutamento di filosofia molto rilevante ma ciò che qui interessa evidenziare è che viene meno l’efficacia prescrittiva e regolatoria *erga omnes* del PRG e solo i piani operativi, suscettibili di trasformazioni sostenibili e concrete, hanno efficacia conformativa delle proprietà.

In sostanza non più migliaia di vincoli (con conseguenti espropri, varianti, ecc.) ma, fatte salve le tutele assolute in ordine alla salvaguardia dell’ambiente ed alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, solo quelli strettamente necessari agli interessi nell’ambito di un piano strategico.

Si tratta di una semplificazione sostanziale, ormai sperimentata da anni con successo in molti Comuni e Regioni, che dovrebbe diventare un principio nazionale anche per garantire pari opportunità e regole alla proprietà e all’impresa.

TESTO NORMATIVO **(Il piano di governo del territorio)**

1. *Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Costituzione, le leggi regionali, nel disciplinare gli strumenti della pianificazione locale, comunale o intercomunale prevedono:*
 - a) *una componente strutturale relativa all’intero territorio comunale o intercomunale;*
 - b) *una componente operativa relativa alle trasformazioni urbanistiche di rilievo;*

- c) una componente regolamentare relativa ai sistemi insediativi esistenti, alle zone agricole, alle zone non soggette a trasformazione urbanistica anche con riferimento ai livelli di pericolosità sismica ed idrogeologica.*
2. *Le componenti operativa e regolamentare della pianificazione possono essere oggetto di uno solo o di distinti strumenti di pianificazione.*
3. *Nella componente strutturale della pianificazione:*
- a) *sono recepiti i vincoli ricognitivi previsti da leggi e da piani di settore, con particolare riferimento ai Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (ex D.l. 180/98), e possono essere individuati altri valori territoriali meritevoli di tutela, eventualmente proponibili agli enti competenti per il riconoscimento di ulteriori vincoli ricognitivi;*
- b) *sono indicate le scelte di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, nonché le principali trasformazioni urbanistiche e le necessarie dotazioni infrastrutturali, perseguendo l'obiettivo del contenimento dell'uso del suolo non urbanizzato, della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e del rinnovo urbano, della riduzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico nonché le scelte fondamentali relative al sistema insediativo e infrastrutture da tutelare e da valorizzare;*
- c) *sono indicati i carichi insediativi minimi e massimi da rispettare in sede di pianificazione operativa;*
- d) *sono indicate le modalità di attuazione delle regole generali della perequazione, della compensazione.*
- e) *la componente strutturale è da prevedersi per i Comuni o i Consorzi di Comuni superiori ai 10.000 abitanti; a tal fine i Comuni con numero di abitanti inferiore si consorziano.*
4. *Le previsioni e i contenuti della componente strutturale della pianificazione non hanno efficacia conformativa della proprietà e degli altri diritti reali e fini edificatori e non determinano alcuna condizione di edificabilità anche ai fini fiscali.*

5. *La componente operativa della pianificazione, relativa alle trasformazioni urbanistiche:*
 - a) *approfondisce e sviluppa le scelte fondamentali della componente strutturale;*
 - b) *individua, in coerenza con quanto indicato nella componente strutturale, le aree e gli interventi di trasformazione del territorio, da promuovere nell'arco temporale determinato dal comune che, comunque, non deve risultare superiore a cinque anni, equivalenti al mandato istituzionale del sindaco; trascorso tale termine, qualora non sia stata stipulata almeno la convenzione relativa all'intervento di trasformazione, le conformazioni edificatorie e gli eventuali vincoli ablativi perdono ogni efficacia;*
 - c) *individua, anche in relazione alle scelte relative alla programmazione pluriennale delle opere pubbliche, gli interventi occorrenti, compresi quelli di messa in sicurezza e di riduzione e mitigazione dei rischi idrogeologici e sismici, al fine di promuovere le necessarie dotazioni territoriali di opere e di servizi e imposta i vincoli, anche ablativi, conseguenti a tale individuazione.*
6. *La componente regolamentare della pianificazione relativa ai sistemi insediativi esistenti, in quanto attuazione degli indirizzi strutturali e operativi già approvati, è di esclusiva competenza della Giunta Comunale. Essa disciplina i tessuti urbani esistenti e gli interventi, anche di completamento, in essi ammissibili. Le relative previsioni hanno efficacia conformativa ai fini edificatori fino a nuove diverse conformazioni.*
7. *I Comuni, con esclusione delle aree e degli immobili non legittimati, nonché con esclusione dei centri storici e delle aree e degli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004, nonché le aree agricole e le aree perimetrate a rischio idrogeologico, propongono ed attuano, anche in accordo con i privati, gli interventi di Riuso nell'ambito del territorio urbanizzato presente negli strumenti urbanistici vigenti.*



8. *I piani operativi o i progetti comunque denominati di Riuso, in variante agli strumenti di cui alla componente strutturale ed operativa della pianificazione, sono approvati con la procedura dell'accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 della legge 267/2000 o sulla base di una negoziazione urbanistica attraverso una procedura di dialogo competitivo stabilita dal testo unico sui Contratti pubblici 163/2006 e smi, previa pubblicazione del bando. Per gli interventi di Riuso non in variante agli strumenti urbanistici generali, si applicano le ordinarie previsioni di Piano o gli artt. 27, 28, 30 della Legge 457/1978.*

2. Superare i vecchi regolamenti edilizi comunali

Motivazioni

I regolamenti edilizi comunali, previsti da una norma della legge urbanistica del 1942, hanno perso la loro funzione originaria e devono essere superati perché costituiscono una fonte di inutile complessità burocratica e, talvolta, di abusi.

A ben vedere, le norme procedurali (permesso di costruire, D.I.A., S.C.I.A.) sono direttamente disciplinate dalla legge, quelle di sicurezza e igiene anche, gli immobili soggetti a vincolo hanno tutele speciali, e si potrebbe continuare.

Che bisogno c'è di oltre ottomila regolamenti edilizi, spesso differenti tra loro?

Una seria azione di semplificazione è costituita dalla determinazione dei livelli essenziali di prestazione degli edifici attraverso una norma tecnica nazionale, uguale per tutti: 1 non 8.000!

Ciò peraltro favorisce la migliore conoscibilità delle norme, la loro qualità, la concorrenza, e non impedisce comunque ai comuni di deliberare particolari condizioni e tipologie coerenti con i luoghi.

Occorre correttamente inquadrare questa azione nell'ambito dell'art. 117, comma 2, Costituzione, sotto il profilo dell'ordinamento civile delle proprietà, della concorrenza e della garanzia dei livelli essenziali di prestazioni degli edifici.

Testo normativo

All'art. comma primo del Testo unico dell'edilizia, approvato con DPR n. 380 del 2001 è aggiunto il seguente comma:

“I regolamenti edilizi comunali, decorso il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti dal Regolamento dei livelli essenziali di prestazione degli edifici, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti d’intesa con i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente sentiti gli Ordini Professionali competenti. tenendo conto di quanto disposto dall’art. 9 bis del 38/01 come modificato dalla legge 134 del 2012.

Il comma 1-ter dell’art 4 del Testo unico dell’edilizia, approvato con DPR n. 380 del 2001 è soppresso.”

3. Le agenzie di semplificazione delle professioni tecniche

Motivazioni

Si tratta di un'innovazione (le agenzie) organizzativa nel rapporto tra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese, che mira a semplificare le relazioni tra questi soggetti, rendendole più efficienti, chiare e meno costose.

Il riferimento primario delle agenzie fonda le sue ragioni giuridiche direttamente nella Carta Costituzionale. In particolare, all'articolo 118, si legge: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Questa formulazione è stata introdotta con la riforma costituzionale del 18 ottobre 2001, con l'intento di promuovere idee ed azioni, formulate da soggetti privati, a favore dell'intera collettività. E' un'evoluzione del concetto di azione pubblica che, nel passato, è stata sempre attribuita a soggetti appartenenti direttamente alla pubblica amministrazione. Con la formulazione attuale è possibile ricorrere a soggetti privati, utilizzando meccanismi di mercato.

La definizione più aderente per le agenzie delle imprese, è quella di enti tecnici di assistenza, che svolgono funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi.

La legislazione recente ha sviluppato gli istituti della DIA e della SCIA per far certificare ai professionisti tecnici la conformità di numerose tipologie di interventi edilizi. Si tratta di una logica propria dell'amministrazione sussidiaria, ove i professionisti assumono funzioni di incaricati di pubblico servizio, sostituendosi alla P.A.. Le professioni tecniche, si sono assunte di buon grado questa responsabilità, per contribuire alla semplificazione e alla efficienza amministrativa.

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

(...)

Articolo 5 bis

I Comuni provvedono all'attuazione della semplificazione amministrativa nell'attività edilizia, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui l'art. 118 della Costituzione, anche attraverso gli sportelli unici per le attività produttive e gli sportelli unici per l'edilizia, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio e dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale e stipulando appositi accordi di collaborazione con le Associazioni imprenditoriali del territorio e gli Ordini e Collegi Professionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 159

Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2

Agenzie per le imprese

- 1. Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.*

2. *Possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata:*
- a) *salve le disposizioni attuative del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del predetto regolamento;*
 - b) *organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le vigenti disposizioni;*
 - c) *associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;*
 - d) *centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore;*
 - e) *studi associati, associazioni di professionisti, **società di professionisti o reti di professionisti, costituite ai sensi dell'art.3, comma 4 bis del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33,** , iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza.*
3. *Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.*

4. Riuso senza oneri. Le trasformazioni diffuse

Motivazioni

Attualmente molti comuni, applicano ingenti oneri di urbanizzazione per interventi di cambio di destinazione d'uso, senza o con opere interne che non modificano sagoma e volumi, determinata dalla realizzazione di opere a carico pubblico.

Tecnicamente, si tratta di un prelievo che dovrebbe avere natura fiscale (secondo il canone della progressività ex art 53 Cost.)¹, a cui non corrisponde una adeguata controprestazione e che ha invece l'effetto di frenare moltissimo il riuso aumentandone in modo ingiustificato i costi.

Dunque la prima misura necessaria per una concreta politica di rigenerazione urbana consiste nell'abbattimento dei freni e degli oneri ingiustificati per il riuso urbano che, di per sé, genera valore e sviluppa l'economia e il lavoro.

Nella stessa direzione va la riduzione della metà degli oneri per gli interventi di edilizia sostitutiva sempre più diffusi, anche in funzione del risparmio energetico e della sicurezza sismica e della mitigazione del rischio idrogeologico.

Testo normativo

All'art. 17 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 è aggiunto il seguente cpv.

“Non sono dovuti il costo di costruzione né gli oneri di urbanizzazione, al fine di favorire il riuso e la semplificazione amministrativa per gli interventi di mutamento di destinazione d'uso

¹ Art. 53. Cost. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

senza opere o con opere interne, anche se determinano aumento di superficie senza modifica della sagoma e dei volumi.”

“Gli interventi di riuso nell’ambito della ristrutturazione edilizia non comportano adeguamento degli standard urbanistici.”

“Per favorire il riuso gli interventi di edilizia sostitutiva corrispondono costo di costruzione e oneri di urbanizzazione, se dovuti, ridotti della metà.”

5. Il dialogo obbligatorio del sovrintendente con il progettista

Motivazioni

Le modifiche proposte consentono di realizzare finalmente in Italia una condizione molto diffusa in Europa ossia il dialogo obbligatorio tra Sovrintendente, che si deve sempre esprimere in Conferenza dei Servizi con le altre amministrazioni pubbliche, e il progettista. Il potere delle Sovrintendenze non può essere autocratico, unilaterale e “solitario”. La tutela speciale del vincolo e dell’immobile o dell’interesse protetto deve avvenire nel confronto amministrativo e disciplinare con le altre PP.AA e con il progettista.

Difficilmente l’esame si risolve con un mero SI o un NO: in genere, è attraverso modifiche e prescrizioni progettuali che si tutela l’interesse nell’equilibrio con gli altri valori.

Si facilita in tal modo la soluzione di uno dei grovigli burocratici più complessi consentendo la valutazione degli interessi differenziati sulla base di un confronto trasparente sul piano disciplinare ed amministrativo, con notevole risparmio di tempi.

Testo normativo

All’art. 14 ter, comma 3 bis della legge 241/90 e smi, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole “autorizzazione paesaggistica” sono aggiunte le seguenti: “e architettonico monumentale e archeologica”;

dopo le parole “conferenza di servizi” sono soppresse le parole “ove convocata”;

sono aggiunte in fine, le seguenti: “previo contraddittorio in presenza del progettista, indicando le prescrizioni o le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso”.

NB: (legge 241/90 3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Certezza dei titoli edilizi e semplificazione amministrativa

Motivazioni

Uno dei maggiori problemi che frenano gli investimenti esteri e generano complessi e diffusi contenziosi, è costituito dalla incertezza dei titoli abilitativi.

Che anche a distanza di molto tempo dal rilascio del permesso di costruire si possono presentare ricorsi dinnanzi al giudice amministrativo, con le relative e convergenti incertezze dei gradi di giudizio, molti sono scoraggiati nell'investire perché i tempi di realizzazione, già gravati dalle procedure burocratiche, diventano imprevedibili e insopportabili in una fase di difficile e oneroso accesso al credito.

Risulta pertanto necessario introdurre la regola secondo cui, nell'epoca dell'accesso informatico alle informazioni e della conoscenza digitale, il Comune sia obbligato a pubblicare sul proprio sito non solo il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività ma anche gli elaborati progettuali identificativi dell'intervento approvato, che comunque il progettista deve fornire anche su supporto informatico.

In tal modo, superando prassi anacronistiche e assai dannose, si può stabilire il principio secondo cui la legale conoscenza del titolo abilitativo e del progetto si ha nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione degli atti nel sito web del comune, segnalato sul sito di cantiere.

Da quella data certa decorre il termine di sessanta giorni per eventuali azioni di annullamento, restituendo certezza ai diritti e ai lavori.

Testo normativo

Articolo ..

Disposizioni per la trasparenza e la semplificazione dell'attività edilizia e per la certezza dei connessi diritti.

Il comma 6 dell'articolo 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente: "6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5- bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato nel sito web dell'amministrazione competente. Su richiesta dell'interessato, ed a proprie spese, si può richiedere una procedura di pubblicazione del provvedimento. Al termine di un periodo di 30 giorni di pubblicazione e in assenza di osservazioni da parte dei soggetti interessati ai sensi degli artt. 7, 8, 9, 10 della 241/90, il titolo edilizio risulta inoppugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

Il medesimo effetto si realizza per gli atti di Dia e Scia relativi alle ristrutturazioni edilizie, decorso l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per i controlli amministrativi.

Ai soli fini della trasparenza delle informazioni, sul sito web dell'amministrazione devono altresì essere tempestivamente pubblicati e rimanere pubblicati sino alla fine lavori gli elaborati

progettuali relativi al permesso di costruire. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, il cartello esposto presso il cantiere deve indicare gli estremi del permesso di costruire e l'indirizzo web dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti il permesso di costruire, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio".

Al comma 1 ter dell'art. 23 della D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è inserito il seguente ultimo periodo "Se la denuncia non viene presentata per via telematica, essa, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico".

Al comma 1 dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è inserito il seguente ultimo periodo: "Se la segnalazione non viene presentata per via telematica, essa, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico".

Il comma 3 dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: "3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il predetto termine gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di

cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo".

Tutto quanto previsto dagli artt 22, 23, 23bis DPR 380/01 può comunque essere presentato attraverso una richiesta di permesso a costruire di cui all'art. 10 del dpr 380/01;

Il comma 6 ter dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente "Gli elaborati costituenti le segnalazioni certificate di inizio attività e le denunce di inizio attività in materia edilizia e i relativi eventuali provvedimenti inibitori devono essere tempestivamente pubblicati nel sito web dell'amministrazione stessa e rimanervi pubblicati sino alla fine lavori.

Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, presso i cantieri ove vengano svolte attività edilizie oggetto di segnalazione certificata di inizio attività ovvero di denuncia di inizio attività deve essere apposto un cartello contenente gli estremi della segnalazione o della denuncia e l'indirizzo web dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti l'atto stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio".

All'articolo 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: "6. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formati in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere".

All'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: "6. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formati in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere".

7. Testo Unico delle norme antincendio

Motivazioni

Si è stratificata nel tempo una normativa tecnica caotica e non agevolmente conoscibile in materia di autorizzazione antincendio, di prevalente competenza dei vigili del fuoco. A ciò si aggiunge la presenza di prassi disomogenee nella interpretazione e nei controlli delle certificazioni professionali (nulla osta provvisorio) introdotte dalla recente riforma.

Risulta imprescindibile e necessario che il sistema delle regole che presiedono ai controlli siano raccolte in testi unici periodicamente aggiornati a livello nazionale, affinché siano garantiti certezza e standard nazionali omogenei.

Testo normativo

Articolo ..

“Il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emana il testo unico delle normative sulla sicurezza antincendio.”

8. Standard reali e prestazionali nel riuso

Motivazioni

Per superare la complessità burocratica degli interventi di rigenerazione e riuso urbano è necessario che gli standard urbanistici non siano più calcolati in modo ragionieristico e quantitativo ma in termini reali, qualitativi e prestazionali, come ormai stabilito in diverse leggi regionali ed auspicato dei principali disegni di riforma.

Occorre tener conto delle effettive necessità dei tessuti urbani su cui si interviene, secondo la logica del miglioramento dell'ambiente e dei servizi sociali utili.

Testo normativo

Gli interventi di Riuso urbano comunque definiti, relativamente alle disposizioni di cui al DM 1444/68 in materia di standard urbanistici, possono prevedere una quantificazione degli standard in relazione all'effettivo fabbisogno insediativo a condizione che sia approvato dall'Amministrazione Comunale un documento che dimostri il concreto miglioramento in termini reali e prestazionali che l'intervento determina sotto il profilo ambientale della mobilità e dei servizi.

9. Modifiche Legge 203/82 e Dlgs 152/2006

Motivazioni

La normativa sui contratti agrari fonda le sue origini su provvedimenti legislativi del secolo scorso che basavano l'attività contrattuale sulla presenza di una rappresentanza di tipo sindacale che traeva origine dalle necessità di dare la massima conoscenza dei contenuti contrattuali, allora anche innovativi, alle parti.

L'evoluzione del sistema agricolo, i contenuti delle diverse riforme, la migliorata conoscenza da parte dell'imprenditore agricolo comportano la necessità di adeguare la normativa vigente anche al mercato dei servizi professionali seguendo le direttive comunitarie in ambito di liberalizzazioni. Il tutto si inserisce inoltre nell'ambito delle attività sussidiarie che, poste in capo agli studi professionali, possono costituire opportunità di rilancio dell'economia agricola senza che questo gravi sui costi della pubblica amministrazione.

Testo normativo

L'art. 45 della Legge 203/82 e DLGS 152/2006 è così modificato:

Art. 45 - (Efficacia degli accordi)

L'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente: «Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, o con l'assistenza di liberi professionisti competenti in materia ed iscritti all'Albo Professionale, nonché le transazioni stipulate davanti al giudice competente.

Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali».

È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. È fatto altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata.

In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari.

10. Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale e tenuta registro carico-scarico rifiuti

Motivazioni

La normativa sulla tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico rifiuti, nel contesto di un processo di semplificazione delle procedure ed allargamento delle disponibilità di assistenza richieste dai produttori agricoli, richiede l'introduzione della possibilità di tenuta delle scritture da parte di molteplici soggetti.

L'evoluzione del sistema agricolo, i contenuti delle diverse riforme, la migliorata conoscenza da parte dell'imprenditore agricolo comportano la necessità di adeguare la normativa vigente anche al mercato dei servizi professionali seguendo le direttive comunitarie in ambito di liberalizzazioni. Il tutto si inserisce inoltre nell'ambito delle attività sussidiarie che, poste in capo agli studi professionali, possono costituire opportunità di rilancio dell'economia agricola senza che questo gravi sui costi della pubblica amministrazione.

Testo normativo

(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale e tenuta registro carico-scarico rifiuti):

- 1. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura*

corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma.

2. *All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora siano obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla sua tenuta, un libero professionista abilitato o la cooperativa agricola di cui sono soci e che ha messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo. In tale caso il libero professionista o la cooperativa possono adottare un registro unico in cui sono annotati il nome e la ragione sociale del produttore nonché la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ciascuno di essi».

11. Ulteriori misure di semplificazione per le imprese agricole

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1999, n. 165

Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.137 del 14-6-1999)

Art. 3-bis

Centri autorizzati di assistenza agricola

1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:
 - a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
 - b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
 - c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali **o di contratto di rete**, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, **da reti di impresa**, da associazioni di liberi professionisti, **da società di professionisti o reti di professionisti, costituite ai sensi dell'art.3, comma 4 bis del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33**, e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.
- 4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle

dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2.

Testo normativo

D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, L. 4 APRILE 2012, N. 35

ART. 25 MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE AGRICOLE

- 1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettività, anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalità di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*
- 2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, o dei*

professionisti iscritti ai relativi albi professionali che ne curano la tenuta e l'aggiornamento. Le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Proposte modifica al Dpr 380/2001 e alla Legge 241/90

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo emendato</i>
Art. 3 DPR 380/2001	Art. 3 DPR 380/2001
<p>1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:</p> <p>a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;</p> <p>b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;</p> <p>c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e</p>	<p>1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:</p> <p>a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;</p> <p>b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, modificare le superfici e il numero delle singole unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;</p> <p>c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e</p>

Testo vigente	Testo emendato
Art. 3 DPR 380/2001	Art. 3 DPR 380/2001
<p>degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;</p> <p>d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.</p> <p>Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;</p>	<p>degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;</p> <p>d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi della costruzione, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, anche ai fini dell'adeguamento o miglioramento sismico.</p> <p>Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, al risparmio energetico, agli aumenti di volumetria previsti dalla L. 12 luglio 2011 n. 106 di cui al DL 13 maggio 2011 n. 70 e dalle relative legislazioni regionali, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;</p>

Norma vigente	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Art. 23 DPR 380/2001</p> <p><i>1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.</i></p> <p>6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 DPR 380/2001</p> <p><i>1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione Comunale.</i></p> <p><i>La trasmissione in via telematica, presso lo Sportello Unico del Comune, della documentazione prevista dal presente DPR, con le modalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e s.m.i., costituisce formale istanza di presentazione.</i></p> <p>6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine perentorio indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.</p>

Norma vigente	Proposta di modifica
<p>7. <i>Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.</i></p>	<p>7. <i>Ultimato l'intervento, il progettista, o il direttore dei lavori o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.</i></p>

Art. 19 L. n. 241/90	Art. 19 L. n. 241/90
<p>6-bis. <i>Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali</i></p>	<p>6-bis. <i>Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è perentorio ed è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali</i></p>
<p>Si tratta di una modalità di semplificazione per la presentazione delle DIA.</p> <p>L'abrogazione della norma relativa al regolamento è dovuto al fatto che detta previsione ha, di fatto, ostacolato l'affermarsi della obbligatorietà telematica di invio della DIA, visto che il regolamento ministeriale non è stato emanato.</p> <p>La modifica al Comma 6 dell'art. 22 DPR 380/2001 (DIA) e dell'art. 19 L. n. 241/90 è strumentale a garantire la certezza del termine della verifica della p.a.</p>	

Testo vigente	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Art. 25, comma 5 bis DPR 380/2001</p> <p>1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:</p> <p>a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;</p> <p>b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;</p> <p>c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.</p> <p>5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25, comma 1 e 5 bis DPR 380/2001</p> <p>1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3 e il Direttore dei Lavori, sono tenuti a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:</p> <p>a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;</p> <p>b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;</p> <p>c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.</p> <p>5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista</p>

Testo vigente	Proposta di modifica
<p>abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.</p>	<p>abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente. In tale caso, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità s'intende attestata.</p>
<p align="center">Art. 62 DPR 380/2001</p> <p>1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.</p>	<p align="center">Art. 62 DPR 380/2001</p> <p>1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato, o altro materiale strutturale, e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione ovvero da una relazione asseverata di un tecnico abilitato iscritto nel relativo albo, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto, depositata presso il competente ufficio tecnico della Regione.</p>
<p align="center">Art. 70 DPR 380/2001</p> <p>2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.</p>	<p align="center">Art. 70 DPR 380/2001</p> <p>2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato, ovvero non sia stato attestato da tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo, che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo, attraverso dichiarazione asseverata e depositata presso il competente ufficio tecnico della Regione.</p>
<p align="center">Art. 89 DPR 380/2001</p> <p>1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente</p>	<p align="center">Art. 89 DPR 380/2001</p> <p>- invariato</p>

Testo vigente	Proposta di modifica
<p><i>ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.</i></p> <p><i>2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.</i></p> <p><i>3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.</i></p>	<p>- <i>invariato</i></p> <p>- <i>In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso positivo nel caso in cui gli strumenti urbanistici di cui al comma 1, sia corredata da una relazione tecnica asseverata resa da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo, che attesti la sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1.</i></p>
<p>Art. 90 DPR 380/2001</p> <p><i>2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.</i></p>	<p>Art. 90 DPR 380/2001</p> <p><i>2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.</i></p> <p><i>2 bis. Nel caso in cui il progetto sia corredata dagli elaborati progettuali, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi,</i></p>

<i>Testo vigente</i>	<i>Proposta di modifica</i>
	<p>che verifichino l' idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico, il silenzio dell'amministrazione regionale protratto per i sessanta giorni successivi equivale al rilascio dell'autorizzazione. Lo sportello unico, comunica anche in via telematica all'istante l'intervenuto decorso del termine.</p>
<p>Art. 93 DPR 380/2001</p> <p>Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)</p> <p>1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.</p> <p>2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell' albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.</p> <p>3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.</p>	<p>Art. 93 DPR 380/2001</p> <p>Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)</p> <p>1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico del comune di competenza, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.</p> <p>2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori, corredato dagli elaborati previsti dalle Norme Tecniche.</p> <p>3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e dagli altri elaborati previsti dalle Norme Tecniche.</p> <p>4. Per gli interventi edilizi di cui alla lettera e) dell'art.3, al progetto devono inoltre essere allegati i calcoli delle strutture portanti e la relazione sulla fondazione, nella quale devono essere</p>

<i>Testo vigente</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.</p> <p>5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.</p> <p>...</p> <p>omissis</p> <p>...</p>	<p>illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.</p> <p>5. La relazione geologica e, quando prevista, la relazione sulla fondazione devono essere infine corredate dai grafici, dalle stratigrafie delle indagini geognostiche e dai certificati delle prove geotecniche di laboratorio, nonché da ogni altra documentazione atta a supportare le scelte progettuali.</p> <p>5.bis. I documenti, di cui ai commi 4 e 5, quando previsti, devono essere altresì allegati ai depositi relativi agli interventi di cui alle lettere b) e d) dell'art.3.</p> <p>...</p> <p>omissis</p> <p>...</p> <p><i>Dopo il comma 7 aggiungere il nuovo comma 8:</i></p> <p>8. Il committente che dovesse procedere ad un intervento di un adeguamento sismico di un edificio esistente, secondo i contenuti indicati espressamente nelle norme tecniche emanate dai competenti ministeri, può attuare questo adeguamento mediante una serie di interventi parziali, ciascuno finalizzato al miglioramento sismico dell'edificio.</p> <p>Il committente procede al deposito di un Progetto Guida Unitario ed esteso a tutto l'edificio, che individui le linee di indirizzo del processo di adeguamento sismico.</p> <p>Il progettista dovrà asseverare la coerenza di ciascun intervento di</p>

Testo vigente	Proposta di modifica
	<p>miglioramento sismico con le finalità del progetto guida di cui sopra.</p> <p>Ciascun intervento di miglioramento sismico si chiude con il collaudo statico redatto ai sensi del presente DPR.</p> <p>Al termine del processo il certificato statico finale dovrà accertare il raggiungimento dell'adeguamento sismico di cui al Progetto Guida Unitario depositato</p> <p>Ad ogni intervento di miglioramento sismico saranno trasferiti i tempi per inizio ed ultimazione dei lavori come stabilito dal presente DPR per il corrispondente titolo abilitativo.</p>
<p>Art. 94 DPR 380/2001</p> <p><i>Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.</i></p>	<p>Art. 94 DPR 380/2001</p> <p><i>Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. Nel caso in cui il progetto sia corredato dagli elaborati progettuali asseverati, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi, che verifichino l'idoneità della struttura a supportare il nuovo carico, il silenzio dell'amministrazione regionale protratto per i sessanta giorni successivi equivale al rilascio dell'autorizzazione.</i></p>

<i>Testo vigente</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p align="center">Art. 104 DPR 380/2001</p> <p>1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.</p>	<p align="center">Art. 104 DPR 380/2001</p> <p>1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione, corredata degli elaborati progettuali asseverati predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, con i quali si attesti la conformità e l'idoneità della struttura ai sensi di quanto prescritto dal comma 2 del presente articolo ovvero che individui le modifiche ed gli interventi a tal fine necessari.</p>

13. Proposta di emendamento al Dpr 75/2013

Motivazioni

Con atto del 15 febbraio 2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo **Regolamento che definisce i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici**. Il regolamento, completa l'attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul risparmio energetico, già avviato con il D.P.R. 59/2009 (*"Regolamento recante metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici"*) e con il D.M. 26 giugno 2009 (*"Linee guida nazionali per la certificazione energetica"*).

Tuttavia, nonostante le prescrizioni, contenute nel parere del Consiglio di Stato, in parte recepite, al fine di restringere l'estrema genericità delle specializzazioni, pur contemperando la necessità di ampliare la rosa dei certificatori per abbassare il costo della prestazione, si rileva una esclusione dalla certificazione di professionisti iscritti in ordini e collegi, in possesso di specializzazioni (come, ad esempio, quelle della area meccanica, edile, elettronica e chimica industriale) affini a quelle ritenute qualificanti e, correlativamente l'inadeguata ed irragionevole apertura a quei professionisti, per i quali emerge una ampia offerta "qualificata", senza imporre requisiti di esperienza pregressa, per favorire nuove opportunità lavorative.

Quando si segnalano le criticità connesse all'affidamento del servizio a soggetti non adeguatamente qualificati, non vuole essere una mera parziale e autoreferenziale contestazione, ma si prefigge un interesse più elevato che resta la qualità del servizio e la responsabilità del professionista, dal punto di vista disciplinare ed assicurativo, che può garantire in maniera adeguata l'interesse del

cittadino, che non presuppone per esso stesso un necessario ed eccessivo aggravio di costi.

Infatti, si ricorda che il DPR n. 137/2012 ha regolato diverse prescrizioni ed obblighi che gravano sul professionista, iscritto negli albi custoditi da ordini e collegi a salvaguardia dell'interesse diretto del cittadino – committente, quali: a) il controllo di carattere deontologico sul comportamento professionalmente scorretto o carente; b) l'obbligo di stipula dell'assicurazione professionale a pena di illecito disciplinare; c) la formazione continua obbligatoria, anch'esso, sanzionato in via disciplinare in caso di inosservanza.

Questi obblighi e tali prescrizioni, cui fa da sfondo l'illiceità disciplinare per i comportamenti realizzati in pregiudizio della clientela, non possono non essere considerati in un testo regolamentare, che pone a sostegno delle proprie scelte e garanzie la salvaguardia della qualità del servizio e la riduzione dei costi. Premessa, quindi, la dignità del servizio di certificazione energetica, così come è stata normalizzata prima dal Legislatore comunitario e poi da quello nazionale, rifuggendo ipotesi di svendita professionale dei servizi di certificazione energetica, si riportano di seguito i motivi delle suesposte doglianze.

A) Iscrizioni all'albo professionale (art. 2, commi 3 e 4 schema di regolamento) - obbligatorietà.

Il tecnico abilitato ai fini dell'attività di certificazione energetica deve, tra l'altro, essere *“iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti”* (Art. 2, comma 3).

L'iscrizione all'albo professionale deve essere l'elemento caratterizzante la figura professionale, in quanto l'iscrizione è garanzia di autonomia ed indipendenza di giudizio, asservimento ad un codice deontologico, a cui corrisponde sia l'obbligo di formazione e aggiornamento permanente sia l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile professionale. Le inadempienze rispetto ai doveri citati comportano sanzioni disciplinari.

Non può, quindi, ritenersi accettabile l'equiparazione ai professionisti iscritti a figure professionali non iscritte all'albo professionale, dal momento che da ciò derivano motivi di sostanziale sperequazione nel servizio rivolto al cittadino, sia per l'effettivo sbilanciamento nelle garanzie offerte, sia perché la normativa pone in concorrenza due *“professionisti”* per nulla equiparabili in ordine al medesimo servizio professionale da realizzare.

Si propone quindi di eliminare della locuzione *“ove esistenti”*, ed i titoli a cui non corrisponde un albo professionale. Inoltre, si propone di inserire tale requisito obbligatorio e di eliminare i titoli a cui non corrisponde un albo professionale anche alla lettera del comma 4 dell'articolo 2.

Le stesse considerazioni valgono per i tecnici abilitati, che siano dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche, i quali, in ragione dello svolgimento delle attività tecniche inerenti la funzione, possono svolgere l'attività di attestazione della prestazione energetica, ancorché non iscritti ad alcun ordine o collegio delle professioniste tecniche. Tali soggetti, che saranno considerati tecnici abilitati esclusivamente in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici, possono svolgere tale attività solo se abbiano conseguito un attestato di frequenza, con

superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

B) Abilitazione professionale (art. 2, comma 3).

All'articolo 2 comma 3, è previsto che il tecnico sia "abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti".

Nessuno dei titoli elencati garantisce e certifica il possesso della doppia competenza ipotizzata.

A memoria di ciò, si evidenzia che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2, L. 10/91 e succ. mod. ed integr. in combinato disposto con il D.M. 19 febbraio 2007, integrato dal D.M. 26 ottobre 2007, in tema di riqualificazione energetica degli edifici, l'attestazione di certificazione energetica o la diagnosi energetica possono essere effettuate solo ed esclusivamente da un "tecnico abilitato".

Peraltro, la Corte Costituzionale ha affermato in più di una occasione ed univocamente il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale. Spetta allo Stato determinare i principi fondamentali attinenti l'individuazione delle figure e dei profili didattici, nonché dei titoli abilitanti l'esercizio delle professioni, che costituiscono una materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, a norma dell'art. 117, comma 3, Cost. e "qualora detti principi non siano stati formulati, la legislazione regionale deve svolgersi nel vigente rispetto di quelli risultanti dalla normativa statale" (*ex coeteris*, Corte Cost., 14 aprile 2006, n.153).

A ciò si aggiunga che **l'ordinanza n. 88/09 del Tar Liguria e la sentenza n. 2426 /2010 del Tar Puglia, in subiecta materia, hanno confermato il medesimo principio, rilevando che la certificazione energetica è un'attività professionale che già appartiene al professionista iscritto all'ordine o collegio professionale.**

C) Individuazione dei titoli

Trattandosi di attività professionale di rilievo nelle attività dei cittadini e di spiccata delicatezza nei risvolti conseguenti, l'attività di

certificatore energetico deve essere svolta da figure professionali iscritte ai relativi albi.

La competenza professionale deriva quindi dagli ordinamenti di riferimento.

Il quadro normativo generale evidenzia una implicita volontà dello Stato di garantire il corretto esercizio delle professioni liberali e la tutela dell'affidamento della collettività.

Il legislatore costituzionale ha previsto tra le materie oggetto di competenza statale esclusiva anche *“la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”* (art. 117, comma 2, lett. g, Costituzione). Tale norma assume il ruolo di clausola generale per tutte le professioni, posto che molte prestazioni professionali, se non tutte, concernono diritti civili e sociali che, in ragione del precetto costituzionale, devono essere garantite per tutto il territorio nazionale in modo uniforme ed omogeneo.

Invero, una adeguata regolamentazione delle professioni intellettuali contribuisce in modo concreto a ridurre gli effetti delle asimmetrie informative causate dalla natura profondamente tecnica e specialistica di alcuni servizi che i professionisti sono chiamati a fornire.

In questo contesto, confutando l'impostazione regolamentare nei termini suesposti, si auspica un intervento al fine di emendare, per quanto di ragione, l'impostazione attuale, per la piena realizzazione delle finalità che il regolamento si prefigge nel rispetto delle norme attuative, di cui all'articolo 4 D.Lgs. 192/2005.

Testo normativo

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p align="center">DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p align="center">16 aprile 2013, n. 75</p> <p align="center"><i>Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.</i></p> <p align="center"><i>(Gazz. Uff. Serie Generale n.149 del 27-6-2013)</i></p> <p align="center">(Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013)</p>	<p align="center">DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p align="center">16 aprile 2013, n. 75</p> <p align="center"><i>Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione prestazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.</i></p> <p align="center"><i>(Gazz. Uff. Serie Generale n.149 del 27-6-2013)</i></p> <p align="center">(Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013)</p>
<p align="center">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87 della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ed, in particolare, l'articolo 10;</p> <p>Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;</p> <p>Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli</p>	<p align="center">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87 della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ed, in particolare, l'articolo 10;</p> <p>Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;</p> <p>Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;</p> <p>Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;</p> <p>Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18;</p> <p>Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;</p> <p>Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);</p> <p>Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;</p> <p>Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena</p>	<p>qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;</p> <p>Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;</p> <p>Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18;</p> <p>Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;</p> <p>Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);</p> <p>Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;</p> <p>Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>attuazione della direttiva 2002/91/CE, ed in particolare dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);</p> <p>Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 marzo 2008;</p> <p>Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;</p> <p>Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>Emana il seguente regolamento:</p>	<p>attuazione della direttiva 2002/91/CE, ed in particolare dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);</p> <p>Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 marzo 2008;</p> <p>Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;</p> <p>Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>Emana il seguente regolamento:</p>
<p><i>Art. 1</i></p> <p><i>Finalità e ambito di intervento.</i></p> <p>1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea,</p>	<p><i>Art. 1</i></p> <p><i>Finalità e ambito di intervento.</i></p> <p>1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la redazione certificazione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.</p> <p>2. I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.</p>	<p>decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.</p> <p>2. I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.</p>
<i>ART. 2</i>	<i>ART. 2</i>
<p><i>Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.</i></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori: a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b); b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che</p>	<p><i>Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione attestazione di prestazione energetica degli edifici.</i></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione attestazione di prestazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori attestatori: a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b); b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b); c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b); d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b).</p> <p>2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti: a) società di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento</p>	<p>dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b); c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b); d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b).</p> <p>2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti: a) società di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.</p> <p>3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in</p>	<p>dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.</p> <p>3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi delle professioni tecniche professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici, intesa come comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio, e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S,</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, mecatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni; d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra; e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.</p>	<p>77/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, mecatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, metallurgia, industrie metalmeccaniche, elettronica industriale, elettronica e telecomunicazione, costruzioni aeronautiche, fisica industriale, energia nucleare, industria navalmecanica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni; d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra; e) diploma di istruzione</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono: a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi; b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196</p>	<p>tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario e agrotecnico.</p> <p>4. Il tecnico abilitato, che sia dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche, di cui alla lettera b) del comma 2, ma che non sia iscritto ai relativi ordini e collegi delle professioni tecniche, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione attestazione di prestazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono: a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi; b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>del 21 agosto 2004; c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).</p> <p>5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalità di cui</p>	<p>Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).</p> <p>5. I corsi di formazione per la certificazione attestazione di prestazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.</p> <p>6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.</p>	<p>finalità di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.</p> <p>6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.</p>
<p><i>Art. 3</i></p> <p><i>Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici</i></p> <p>1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:</p> <p>a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;</p> <p>b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente</p>	<p><i>Art. 3</i></p> <p><i>Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione attestazione di prestazione energetica degli edifici</i></p> <p>1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione prestazione energetica, dichiarano:</p> <p>a) nel caso di certificazione attestazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento economico, diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare attestare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;</p> <p>b) nel caso di certificazione attestazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
fino al quarto grado.	quarto grado, non necessariamente estraneo alla progettazione o direzione lavori per la realizzazione dell'edificio.
<p><i>Art. 4</i></p> <p><i>Funzioni delle Regioni e Province autonome</i></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché' dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:</p> <p>a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;</p> <p>b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;</p> <p>c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;</p> <p>d) monitorare l'impatto del sistema</p>	<p><i>Art. 4</i></p> <p><i>Funzioni delle Regioni e Province autonome</i></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché' dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:</p> <p>a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di certificazione attestazione di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;</p> <p>b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori attestatori e degli utenti finali;</p> <p>c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;</p> <p>d) monitorare l'impatto del sistema</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;</p> <p>e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;</p> <p>f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.</p> <p>3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.</p>	<p>di certificazione attestazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;</p> <p>e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione attestazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;</p> <p>f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione attestazione di prestazione energetica degli edifici.</p> <p>3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.</p>
<p>Art. 5</p> <p><i>Criteria di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica</i></p>	<p>Art. 5</p> <p><i>Criteria di controllo della qualità del servizio di certificazione attestazione di prestazione energetica</i></p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo. 2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure; b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi; c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.</p> <p><i>Art. 6 Disposizioni finali</i></p> <p>1. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche</p>	<p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione attestazione di prestazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo. 2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure; b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi; c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.</p> <p><i>Art. 6 Disposizioni finali</i></p> <p>1. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione attestazione di prestazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche da un tecnico</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.</p>	<p>abilitato, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.</p>
<p><i>Art. 7 Copertura finanziaria</i></p> <p>1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> <p>Dato a Roma, addì 16 aprile 2013 NAPOLITANO</p>	<p><i>Art. 7 Copertura finanziaria</i></p> <p>1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> <p>Dato a Roma, addì 16 aprile 2013 NAPOLITANO</p>

14. Proposta di emendamento al Dlgs 81/2008 e Dpr 462/2001

Motivazioni

L'emendamento elimina l'esercizio di posizione dominante, chiaramente evidenziata in due segnalazioni/pareri resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con gli atti AS275 ed AS362 (allegati) che esplicano il fattivo aspetto della mancanza di concorrenza e di terzietà delle ASL- nei confronti di un mercato concorrenziale quale quello delle "verifiche periodiche", a danno dei tecnici professionisti operanti nei soggetti privati abilitati (organismi privati autorizzati dal Ministero vigilante)

A parere della Rete delle professioni tecniche, infatti, entra in conflitto con evidenti valori di imparzialità, trasparenza e buon andamento il fatto che coloro (il discorso vale soprattutto per i funzionari svolgenti compiti delegati dall'A.G.) che il mattino, nell'ambito del servizio, si trovano ad operare come pubblici funzionari con funzione di controllo delle condizioni di sicurezza dei luoghi e della attrezzature di lavoro , tra le quali le attrezzature oggetto del D.M. 11 Aprile 2011 e talvolta anche come ufficiali di polizia giudiziaria, possano – cambiando ruolo – nei confronti del medesimo datore di lavoro, *fuori dall'orario d'Ufficio*, svolgere attività di verifica sulle stesse attrezzature.

Sembra corretto, invece, che coloro che svolgono tali funzioni ed a maggior ragione di ufficiali di polizia giudiziaria, non possano – in altra veste, in diverso orario – essere chiamati a operare sulle stesse attrezzature di lavoro nei confronti della medesima ditta e per il medesimo datore di lavoro che, in questa seconda veste li paga, sulla base della stessa tariffa.

La delicatezza delle funzioni rivestite da tale tipologia di dipendenti e funzionari appare non consentire ed anzi pare escludere in radice la possibilità che vi sia una qualunque forma di commistione

tra ruolo di prevenzione e ruolo di repressione, tra controllore e controllato.

Al contrario **il sistema vigente** (secondo cui il funzionario, operando fuori dall'orario di servizio e con compenso parametrato a parte, rispetto al normale stipendio, *può svolgere i medesimi compiti che dovrebbe assolvere in via ordinaria e durante l'orario di lavoro*, e finisce per guadagnare di più che se avesse compiuto le verifiche nell'ambito delle usuali regole di servizio e di assegnazione), a parere del Consiglio Nazionale, **non assicura e pone a rischio la trasparenza, l'imparzialità e l'obiettività dell'azione della pubblica amministrazione.**

Si rammenta, inoltre, che il recente *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici* (DPR 16 aprile 2013 n.62, in GU 4 giugno 2013 n.129) prevede che il dipendente conformi "la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa" (art.3.1). Ed inoltre rispetti "i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, **astenersi in caso di conflitto di interessi**", (art.3.2) con previsione di sanzioni di carattere disciplinare, in caso di violazioni.

C'è di più. Una volta che la normativa (d.lgs. n.81/2008 e DM 11/04/2011) ha previsto un regime binario, in cui possono assumere il ruolo di soggetti abilitati per le verifiche periodiche sia soggetti privati che soggetti pubblici, pare evidente che (fatte salve le competenze esclusive della parte pubblica), debbano essere assicurate ai due soggetti le medesime possibilità di operare sul mercato.

I contenuti del citato D.M. 11Aprile 2011 le citate delibere delle ASL, invece, finiscono per introdurre – a parere dello scrivente – elementi di **illecita concorrenza** tra funzionari e liberi professionisti appartenenti a soggetti privati abilitati alle verifiche.

Questi ultimi si trovano ad operare nel mercato delle verifiche su impianti ed attrezzature, in concorrenza con i dipendenti pubblici che hanno ricevuto espressa autorizzazione a svolgere i propri compiti fuori dall'orario di lavoro e con compenso a parte.

Ma, se così è, *i funzionari delle ASL hanno il vantaggio* – per la parte relativa all'attività *extra*, “svolta fuori dall'orario di Ufficio” - *di operare con i mezzi e le attrezzature pubbliche*, della ASL di appartenenza, e senza sottostare ai rigorosi requisiti citati imposti dalla norma all'organismo privato con conseguente violazione dei principi di *par condicio* e libera concorrenza.

Abbiamo quindi un funzionario pubblico, svolgente attività tecnica, *fuori dall'orario di servizio*, con compenso a parte (e al di fuori della dialettica della contrattazione pubblica) e che opera in concorrenza con gli operatori privati, godendo di una posizione di partenza privilegiata.

Ci si chiede se la situazione indicata sia del tutto conforme alle finalità della normativa generale e di settore, oltre che a quella sui doveri del pubblico dipendente e dell'astensione da ogni possibile conflitto di interessi.

Il quesito ha trovato autorevole risposta nelle segnalazioni/pareri resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con gli atti AS275 ed AS362 (allegati)che esplicano il fattivo aspetto della mancanza di concorrenza e di terzietà delle AA.SS.LL.-ARPA-INAIL nei confronti di un mercato concorrenziale quale quello delle “verifiche periodiche”

E' in re ipsa l'interesse del Consiglio Nazionale, ente pubblico non economico di rappresentanza delle prerogative e delle competenze della Categoria degli Ingegneri, a chiedere un pronunciamento espresso sulla questione, anche a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio delle attività di verifica.

La presente nota intende quindi segnalare la problematica alle Autorità in indirizzo, invitandole a pronunciarsi, ognuna per i profili di propria competenza.

Ai Ministri in indirizzo si invia la presente per segnalare la opportunità di assumere determinazioni atte a garantire che l'attività svolta dai predetti funzionari, fuori dall'orario di servizio, non determini una situazione di conflitto di interessi e determinare

condizioni di equivalenza tra organismi pubblici e privati ai quali è stata affidata la possibilità di effettuare le stesse verifiche.

Occorre infine segnalare, che , pur in presenza di oggettivi elementi di semplificazione delle procedure previste dal D.P.R. n. 462/2001 recante il “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” nella esecuzione delle verifiche previste vengono a determinarsi le stesse incompatibilità segnalate per il D.M. 11 Aprile 2011.

Alla Funzione Pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato si chiede se ,al di là della circostanza, non dirimente, che il compenso ricevuto provenga da datori di lavoro privati e quindi non comporti in via diretta esborsi per la finanza pubblica, la situazione qui rappresentata sia conforme alla normativa sul rapporto di lavoro pubblico, sugli incarichi e sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici.

Testo normativo

All'articolo 71 comma 11 del Decreto legislativo 81/08 modificato dalla legge 9 agosto 2013 n.98 pubblicato supplemento ordinario n. 63 alla G.U. del 9/08/13, al IV comma.

abolire “dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA o”

Allo stato recita “ Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro alla vengono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui all'articolo 13”

Motivazioni

L'emendamento elimina una condizione che ostacola la attuazione di una normativa di semplificazione introdotta.

Infatti:

Alcune determinazioni della Comunità Europea hanno imposto un provvedimento che affida a professionisti tecnici abilitati inseriti in appositi organismi privati alcune competenze tecniche che la legge riservava alla P.A.

Nella attuazione la competenza è stata trasferita ad organismi privati abilitati, ma è stata fatta permanere la competenza della P.A., determinando conseguenti deficit di semplificazione.

Tale circostanza è stata anche censurata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con gli atti AS275 (allegato) che esplicano il fattivo aspetto della mancanza di concorrenza e di terzietà delle ASL- nei confronti di un mercato concorrenziale quale quello delle "verifiche periodiche", a danno dei tecnici professionisti operanti nei soggetti privati abilitati (organismi privati autorizzati dal Ministero vigilante)

Testo normativo

L'articolo 4 comma 2. D.P.R. n.462 del 22 Ottobre 2001 recita

“per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati da I Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica UNI CEI.”

Emendamento:

abolire “ all' ASL o all'ARPA o”

Motivazioni

L'emendamento elimina una condizione che ostacola la attuazione di una normativa di semplificazione introdotta.

Infatti:

Alcune determinazioni della Comunità Europea hanno imposto un provvedimento che affida a professionisti tecnici abilitati inseriti in appositi organismi privati alcune competenze tecniche che la legge riservava alla P.A.

Nella attuazione la competenza è stata trasferita ad organismi privati abilitati, ma è stata fatta permanere la competenza della P.A. ,determinando conseguenti deficit di semplificazione.

Nella attuazione la competenza è stata trasferita ad organismi privati abilitati ma è stata fatta permanere la competenza della P.A. determinando conseguenti deficit di semplificazione.

Tale circostanza è stata anche censurata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con gli atti AS275 (allegato) che esplicano il fattivo aspetto della mancanza di concorrenza e di terzietà delle ASL- nei confronti di un mercato concorrenziale quale quello delle "verifiche periodiche", a danno dei tecnici professionisti operanti nei soggetti privati abilitati (organismi privati autorizzati dal Ministero vigilante).

Testo normativo

L'articolo 6 del D.P.R. n.462 del 22 Ottobre 2001 recita :

“per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati da I Ministero delle attività produttiva , sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica UNI CEI.”

Emendamento:

abolire “all' ASL o all'ARPA od”

15. Istituzione del fascicolo della sicurezza del fabbricato

Motivazioni

L'edificio è una complessa macchina da utilizzare correttamente, essendo a tal fine necessario mantenerlo sempre efficiente, documentandone ogni variazione, sostituzione e trasformazione.

Su questo tema si inserisce la proposta del “fascicolo della sicurezza del fabbricato”.

Si tratta di uno strumento di controllo della complessa macchina che è rappresentata da ciascuna opera o edificio, che, in relazione alla sua complessità, comprenderà ogni informazione necessaria che ne garantisca il funzionamento e la conservazione. L'utilità del fascicolo non riguarda soltanto quella meramente “interna” per gli interessi del singolo proprietario, ma la conoscenza dell'immobile, la sua conservazione ed il contesto fisico in cui è inserito realizzando sostanzialmente una esigenza pubblica, che diventa essenziale in caso di evento sismico e di calamità naturale.

Si tratta di uno strumento che attraverso l'uso di una metodologia comune ed unificata consente di analizzare lo stato di conservazione e/o degrado di un immobile, estrinsecandone le varie componenti statiche, impiantistiche, di sicurezza e di rifinitura.

Individua in dettaglio lo stato di esposizione dell'immobile ai rischi geologici, idraulici e sismici ed il relativo grado di vulnerabilità.

Fornisce precise informazioni sulle alterazioni significative che inevitabilmente vengono apportate nel corso della vita dell'immobile.

Fornisce indicazioni sulle modalità d'uso dell'immobile e si pone come guida per una corretta e programmata manutenzione del fabbricato.

Tutto ciò consente all'Amministrazione Pubblica di avere un quadro generale e preciso circa lo stato e la qualità dei fabbricati

presenti sul territorio, ed agli utenti (cittadini e proprietari) di avere a disposizione uno strumento sempre aggiornato sulle reali condizioni dell'unità immobiliare, nelle dotazioni e qualità dei vari componenti.

Il Fascicolo della sicurezza del Fabbricato dovrà avere valore certificativo e non una valenza puramente descrittiva.

Il "fascicolo della sicurezza del fabbricato" diventa, quindi, la carta di identità di un edificio già esistente, ovvero un unico documento comprendente tutte le certificazioni / autorizzazioni / pareri o collaudi destinati alla Pubblica Amministrazione, di ogni fabbricato pubblico e privato, ubicato sul territorio nazionale, nel quale è dichiarato lo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato stesso e delle aree e manufatti di pertinenza. La sua utilità diventa essenziale in tutti i casi in cui gli interventi di adeguamento e di ristrutturazione riguardasse il datato patrimonio immobiliare preesistente. A distanza di tempo, sarebbe complicato ed antieconomico ricostruire la documentazione tecnico-abilitativa necessaria, attraverso la ricerca analitica di ciascun documento presso le amministrazioni pubbliche, ove ogni attestazione e/o certificazione e/o collaudo risulta depositato (si pensi, al Genio Civile per i collaudi statici, e A.S.L. ed i singoli uffici tecnici comunali per i pareri igienico-sanitari, i certificati di conformità degli impianti, detenuti dai singoli proprietari, etc.).

A ciò si aggiunga che la documentazione esistente viene raccolta da un tecnico abilitato, iscritto al rispettivo ordine e/o collegio professionale, il cui compito è quello di svolgere una vera e propria attività di indagine e di collazione documentale a costi convenzionalmente stabiliti. Il professionista, con l'opera prestata, assevera la ricorrenza della documentazione compresa nel fascicolo, ne descrive lo stato di conservazione, anche rispetto alle condizioni fisiche del territorio circostante, e detta informazioni utili per la programmazione di tutte quelle manutenzioni necessarie per mantenere efficiente l'immobile in tutte le sue componenti (impianti di riscaldamento, impianti idraulici, impianti elettrici/elettronici, etc.), con ciò contribuendo sia a garantire concretamente il diritto alla sicurezza degli impianti, in termini di pubblica incolumità, che è

l'obiettivo degli interventi di manutenzione periodica, sia ad aumentare il valore economico del fabbricato.

Il “fascicolo della sicurezza del fabbricato” e le modalità di attuazione del medesimo realizzano la tutela della pubblica e privata incolumità e, attraverso la previsione di tale obbligo ai costi convenzionali stabiliti preliminarmente con le amministrazioni pubbliche, sono compatibili con il principio di ragionevolezza e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito dal legislatore, in quanto ad esso adeguati.

Testo normativo

Art. 1 (Finalità)

Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone attraverso l'adozione di metodologie comuni ed unificate per la salvaguardia della integrità degli edifici, nonché ai fini del contenimento del consumo energetico, e statistici è istituito il fascicolo della sicurezza del fabbricato.

Questo strumento consente l'analisi e la raccolta in un unico documento organico di tutte le informazioni di carattere tecnico, architettonico, geologico, statico, impiantistico, di sicurezza, di uso e manutenzione degli immobili, garantendone, in tal modo, lo stato di conservazione.

Art. 2 (Contenuti)

Il fascicolo della sicurezza del fabbricato deve contenere la seguente documentazione:

- 1) Identificazione catastale immobile;
- 2) vincoli e prescrizioni urbanistici, edilizi ed impiantistici;
- 3) livello di esposizione al rischio idrogeologico con riferimento alla eventuale inclusione nelle perimetrazioni di cui ai Piani Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI);
- 4) titoli abilitativi, comunicazioni e depositi di attività edilizie ed impiantistiche;

- 5) tempi di esecuzione delle opere;
- 6) dati dimensionali e descrizione sommaria degli aspetti strutturali esistenti, anche con riferimento alle interazioni con i terreni di fondazione;
- 7) descrizione dei requisiti cogenti e volontari con descrizione delle soluzioni adottate;
- 8) operatori che a vario titolo hanno partecipato al processo edilizio ed impiantistico;
- 9) indicazione dei controlli effettuati e da effettuare nel tempo dei vari componenti strutturali, impiantistici e di finitura;
- 10) ogni altro documento necessario a garantire la sicurezza dal punto di vista edilizio e degli impianti.

Art. 3 (obblighi)

1. *Ai fini di quanto previsto all'art.1 sono sottoposti all'obbligo di dotarsi del fascicolo della sicurezza del fabbricato, a far data dal 1 luglio 2014, tutti gli edifici nei quali sono compiute opere soggette a comunicazione di cui all'art. 6 comma 2 del DPR 380/2001, nonché per gli edifici che comportino nuove opere soggette a SCIA, DIA comunque declinata dalle legislazioni regionali e permesso di costruire.*

Sono al pari soggetti a tale obbligo gli edifici in cui siano compiute opere di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 3 comma 1 a), allorché comportino la sostituzione dei serramenti esterni ed integrazioni degli impianti tecnologici esistenti, ai fini del contenimento energetico.

2. *Gli edifici in cui sono compiute, anche parzialmente, opere edilizie strutturali assoggettate agli "interventi di manutenzione straordinaria" o "interventi di restauro e di risanamento conservativo", di cui all'art. 3 comma 1 b) e c) del DPR 380/2001, sono sottoposti almeno ad "interventi di miglioramento" e "riparazione o intervento locale" come previsto ai punti 8.4.2 o 8.4.3 dal DM 1401/2008.*

Tali interventi e riparazioni, così come altri tipi di interventi strutturali, sono inseriti nella documentazione del fascicolo della sicurezza del fabbricato.

- 3. Ogni atto di trasferimento della proprietà degli immobili soggetti all'obbligo di cui al comma 1 deve contenere il relativo fascicolo della sicurezza del fabbricato.*
- 4. Presso ogni Comune è istituita una banca dati, dove saranno aggiornati i dati relativi ad ogni immobile.*

Il fascicolo della sicurezza del fabbricato è detenuto presso il proprietario e/o amministratore dell'immobile; copia del fascicolo è immediatamente comunicata per via telematica alla banca dati del Comune, così come ogni successiva modifica.

Il fascicolo della sicurezza del fabbricato è redatto e certificato da professionisti abilitati ed iscritti all'albo professionale nell'ambito delle proprie competenze; esso è sottoscritto dal proprietario o dall'amministratore.

Art. 4 (Rinvio)

Con apposito regolamento, da definirsi tramite Decreto del Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero della Pubblica amministrazione e semplificazione e con il ministero degli Interni, sentiti gli Ordini e Collegi delle professioni tecniche, saranno definiti i contenuti, le modalità di compilazione, custodia e aggiornamento del fascicolo della sicurezza del fabbricato, per gli edifici nuovi ed esistenti assoggettati agli obblighi di cui all'art. 3 a far data dalla entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di compilazione ed aggiornamento delle banche dati comunali.

Conseguenti proposte di modifica alla legislazione vigente in seguito all'adozione del fascicolo della sicurezza del fabbricato

<p>D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380</p> <p>“Testo unico in materia edilizia”</p> <p>PROPOSTA DI MODIFICA ART. 20</p>	
<p>Sezione III</p> <p>Procedimento</p> <p>Art. 20</p> <p>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</p>	
Testo vigente	Proposta di modifica
<p>1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.</p>	<p>1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II.</p> <p>1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II.</p> <p>La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non</p>

	<p>comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.</p> <p>La predetta dichiarazione è sostituita dal fascicolo della sicurezza del fabbricato di cui alla Legge ... , nel quale sono raccolti, in un unico documento riepilogativo, le certificazioni e le attestazioni di conformità, che riguardino l'edificio ed il suo stato di conservazione.</p>
<p align="center">DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81</p> <p align="center">Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)</p> <p align="center">(aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106)</p>	
<p align="center">Art. 91</p> <p align="center">Obblighi del coordinatore per la progettazione</p> <p>1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:</p> <p>a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;</p> <p>b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;</p> <p>(lettera così modificata dall'articolo 60 del d.lgs. n. 106 del 2009)</p>	<p align="center">Art. 91</p> <p align="center">Obblighi del coordinatore per la progettazione</p> <p>1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:</p> <p>a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;</p> <p>b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;</p> <p>(lettera così modificata dall'articolo 60 del d.lgs. n. 106 del 2009)</p>

<p><i>b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. (lettera aggiunta dall'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009)</i></p> <p><i>2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.</i></p>	<p><i>b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. (lettera aggiunta dall'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009)</i></p> <p><i>2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.</i></p> <p><i>3. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), può essere sostituito dal fascicolo della sicurezza del fabbricato di cui alla Legge</i></p>
<p align="center">Decreto Ministeriale n. 37 /2008</p> <p align="center">DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37:Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.</p> <p align="center">(Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 – in vigore dal 27 marzo 2008.</p>	
<p align="center">Art. 13</p> <p align="center">Documentazione</p> <p><i>1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.</i></p>	<p align="center">Art. 13</p> <p align="center">Documentazione</p> <p><i>1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.</i></p> <p><i>L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.</i></p> <p><i>Tale documentazione è sostituita dal fascicolo della sicurezza del fabbricato di cui alla Legge</i></p>

16. Semplificazione della normazione tecnica

Motivazioni

Il settore della cd. «normazione tecnica», che – com'è noto – si rivolge a un panorama di soggetti estremamente ampio, nel quale figura, oltre a destinatari tradizionali come le imprese e le pubbliche amministrazioni, anche una quota crescente di utenti e consumatori, centri di ricerca e ordini professionali, conosce ormai da qualche anno un rapido e consistente sviluppo, che coincide con l'esigenza di rendere accessibili e condivisibili al massimo grado le specifiche tecniche oggetto di tale forma di regolamentazione a livello sovranazionale (europeo) e internazionale.

Ciò ha determinato, per un verso, l'esigenza di «settorializzare» questa disciplina, per facilitarne la conoscenza e la fruizione da parte delle singole categorie a vario titolo interessate; per altro verso, si è reso necessario stabilire regole comuni sulla formazione e l'applicazione delle norme tecniche, per consentire la realizzazione di un canale di comunicazione unico tra imprese, professionisti, cittadini e p.a. di diversi Paesi.

Nello specifico contesto dell'Unione Europea, le norme tecniche hanno rappresentato un veicolo di integrazione socio-economica – e di implementazione dei principi dell'economia di mercato e di libera circolazione e concorrenza – forse meno conosciuto, ma certamente di non minore rilievo. Si pensi, ad esempio, al settore informatico e delle telecomunicazioni, in cui gli standard e le specifiche tecniche elaborate da autorità a tal fine deputate (e come tali uniformemente riconosciute) ha permesso di annullare tutte quelle differenze che, nell'ambito dei processi realizzativi di componenti hardware, programmi di software o infrastrutture di rete, avrebbero potuto costituire un ostacolo non solo alla circolazione economica dei prodotti, ma anche allo stesso sviluppo tecnologico.

Sul punto, sembra opportuno richiamare l'intensa attività di regolazione promossa dalla Comunità e oggi dall'Unione Europea, grazie alla quale è stato possibile istituire un vero e proprio sistema istituzionale incaricato della cd. «normazione europea», consistente, secondo le parole del primo considerando al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, nella definizione delle *«specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi (...) in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali»*, e organizzata *«sulla base della rappresentanza nazionale [il comitato europeo di normazione (CEN) e il comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza («principi fondatori»)»* (così il secondo considerando al citato Regolamento).

In tale contesto, è stato riconosciuto all'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), il ruolo di *«organismo nazionale di normazione»* ai sensi dell'art. 27 del predetto Regolamento (cfr. il relativo elenco pubblicato in G.U.U.E. C 279/15 del 27 settembre 2013). Ciò implica la partecipazione di tale organismo – quale soggetto referente del Governo italiano – nell'ambito dei processi di recepimento e implementazione delle norme europee elaborate dalle competenti organizzazioni europee come il CEN, il Cenelec e l'ETSI.

Com'è noto, infatti, oggetto del precitato Regolamento è espressamente la disciplina delle modalità di cooperazione *«tra le organizzazioni europee di normazione, gli organismi nazionali di normazione, gli Stati membri e la Commissione»*, nonché – *inter alia* – *«l'elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione»* e *«la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea»* (così l'art. 1).

L'UNI, pertanto, è l'ente istituzionalmente deputato a favorire la diffusione in Italia delle specifiche tecniche «armonizzate», destinate a essere applicate in modo tendenzialmente uniforme all'interno dello spazio giuridico dell'Unione. Ciò in quanto, nei casi in cui le norme tecniche nazionali sono adottate autonomamente da organismi nazionali di normazione, è sempre possibile *«che esse contrastino tra loro creando ostacoli tecnici sul mercato interno»*, rendendo necessario – per garantire l'efficacia della normazione in ambito europeo – *«mantenere l'attuale scambio regolare di informazioni tra gli organismi nazionali di normazione, le organizzazioni europee di normazione e la Commissione in merito alle loro attività attuali e future di normazione, compreso il principio del mantenimento dello status quo applicabile agli organismi nazionali di normazione nel quadro delle organizzazioni europee di normazione»*, fino al punto di prevedere *«il ritiro delle norme nazionali dopo la pubblicazione di una nuova norma europea»* (così il 14° considerando del Regolamento).

Si rammenta, a tale proposito, che rilevano tra le opportunità di sviluppo del ruolo giuridico della normazione in Italia:

1. la funzione di presidio normativo di carattere istituzionale che:
 - proceda alla verifica e al controllo delle norme esistenti, cogenti da un lato e convenzionali e pattizie dall'altro, al fine di procedere alla loro eventuale integrazione;
 - solleciti l'attuazione della normazione integrata in settori carenti;
 - proponga l'eventuale conversione delle norme volontarie nazionali, comunitarie ed internazionali, in norme cogenti laddove se ne ravvisi l'utilità per la specificità degli ambiti e dei contenuti trattati;
2. la funzione di fornire al Parlamento o al Governo, nonché alle Regioni ed agli altri Enti Locali, specifico supporto tecnico-normativo:

- nella predisposizione di provvedimenti legislativi statali aventi contenuti di normazione;
 - nella predisposizione delle leggi di recepimento delle Direttive europee nella parte in cui le stesse abbiano ad oggetto contenuti tecnici;
 - nell'implementazione di progetti di concerto con i Ministeri di competenza e, in specie, il Ministero dello Sviluppo Economico (per la strategia industriale del Paese), il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio (per il coordinamento della presenza italiana in Europa) ed il Ministero per gli Affari Regionali (per il coordinamento della normazione volontaria nazionale nelle attività regionali);
3. la funzione di ambasciatore in Europa e nel Mondo, quale interlocutore privilegiato per la formazione di un sistema integrato di regole, cogenti e volontarie, per:
- l'incremento della crescita e dello sviluppo dell'impresa italiana nei mercati globali, evidenziando gli strumenti più efficaci per recuperare un ruolo di preminenza nell'attività di normazione;
 - la promozione della diffusione del sistema impresa italiano e contenere l'influenza degli altri Stati partecipanti all'UE ed alla WTO.

Proprio in conformità a tale impianto organizzativo, appare utile osservare che l'indicazione fornita dal Regolamento n. 1025/2012 potrebbe consentire una drastica semplificazione della procedura di approvazione delle norme tecniche – a livello nazionale – in tutti i settori in cui sia necessario provvedervi nel rispetto di precisi limiti temporali, superando così l'attuale situazione di frammentazione che caratterizza il panorama normativo interno proprio nel settore della normazione tecnica.

D'altro canto, non può omettersi di rilevare che l'attribuzione all'UNI della qualifica di *«organismo nazionale di normazione»* riconosciuto da una fonte normativa *extra-ordinem* di rango superiore

a quello legislativo (vale a dire un Regolamento dell'UE) determina la disapplicazione immediata di tutte le previsioni di legge o sub-legislative interne incompatibili con tale riconoscimento. In estrema sintesi, ciò significa che il né legislatore nazionale, né l'esecutivo, potrebbero indicare, all'interno di singoli atti interni, un organismo diverso dall'UNI quale soggetto deputato a partecipare ai processi di formazione delle specifiche tecniche elaborate a livello europeo, a meno di comunicare formalmente alla Commissione la sostituzione dell'UNI con altro ente in qualità di «*organismo nazionale di normazione*».

In tale contesto, è appena il caso di ricordare che l'UNI ha provveduto a recepire nell'ordinamento italiano la normativa tecnica sulla progettazione strutturale elaborata dal CEN e inclusa nei cd. *Eurocodici*. Si tratta di specifiche tecniche che consentono ai professionisti interessati di fare riferimento a criteri di calcolo comuni utilizzabili anche all'estero e, pertanto, estremamente utili ai fini del superamento dei segnalati «*ostacoli tecnici sul mercato interno*» che possono sorgere dall'applicazione di norme nazionali.

In quest'ottica, appare senz'altro opportuno, a fini di trasparenza e semplificazione, che il legislatore promuova il ruolo dell'UNI nell'ambito dell'ordinamento nazionale, attraverso un apposito intervento normativo volto a delinearne le competenze con adeguata chiarezza e precisione, anche al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di funzioni rispetto all'attività di altri organismi tecnico-consultivi pubblici e privati, inclusa l'attribuzione, attraverso le Commissioni Tecniche operanti nel settore delle costruzioni, delle funzioni di definizione e aggiornamento della pertinente normativa tecnica.

In ultima analisi, deve ritenersi certamente auspicabile che, in piena continuità con le competenze sopra descritte, nonché in considerazione dell'attività istituzionale già svolta dall'UNI e dell'incontestabile esigenza di semplificazione e accelerazione dei processi di elaborazione delle specifiche tecniche oggetto di normazione volontaria, l'organismo in parola risulti il diretto e unico

affidatario della competenza in materia di aggiornamento delle norme tecniche.

“In conformità al riconoscimento dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «*organismo nazionale di normazione*» ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori rilevanti, incluso il settore delle costruzioni, nel quale sono attribuite all’UNI le competenze corrispondenti attualmente riservate al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.

Testo normativo

In conformità al riconoscimento dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «*organismo nazionale di normazione*» ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni, in luogo degli organismi tecnico-consultivi attualmente preposti.